

Presidente
Vicepresidente
Assessori

	P	A
Luca		
Marino		
Renato		
Roberto		
Luca		
Maurizio		
Marialuisa		
Elena		
Marino		
Massimo		
Franco		
Remo		
Daniele		

Segretario Mario Caramel

Struttura amministrativa competente:
Direzione Istruzione**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1466****del 13-09-2011**

OGGETTO: Iscrizioni degli alunni 2-3 anni nelle scuole dell'infanzia site in comuni montani, piccole isole e in piccoli comuni privi di strutture educative per la prima infanzia per l'anno scolastico 2011/2012. Legge 59/97 e D.Lgs 112/98.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si aggiorna il quadro veneto in materia di programmazione dell'offerta educativa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 92 del 21 marzo 2011 che ha definito in capo alla Regione la competenza in merito all'istituzione di nuove scuole dell'infanzia e di nuove sezioni dell'infanzia nonché la composizione di queste ultime nei termini previsti dall'art. 2, commi 4 e 6, del D.P.R. n. 89/2009 e per effetto annullando lo stesso art. 2, commi 4 e 6.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Durante le ultime Legislature temi come il contenimento della spesa pubblica, il federalismo e il riordino di interi comparti dell'Amministrazione pubblica sono stati al centro della discussione politica. Le riforme succedutesi in questi anni, compresa la modifica al Titolo V della Costituzione, hanno costretto la scuola italiana a una costante ricerca di riassetto strutturale, oltre che ordine mentale e culturale, che non di rado hanno anche messo la scuola di fronte a criticità di sistema, con norme talvolta contrastanti, in un quadro generale di assenza di standard e di preventiva definizione di livelli essenziali di prestazioni – attualmente in fase avanzata di concertazione -, e in taluni casi addirittura sovrapposizioni legislative capaci di creare problemi applicativi.

La Legge 59/97 (art. 21) e il D.Lgs 112/98 hanno dato avvio all'attuale processo di decentramento e federalismo in materia di istruzione. Si è assegnata l'autonomia alle istituzioni scolastiche e si è avviata una redistribuzione dei compiti e delle facoltà tra Stato e autonomie territoriali. Il processo di autonomia e decentramento dovrebbe dare pieno compimento e riscontro alla citata riforma del Titolo V della Costituzione che alla conclusione del processo dovrebbe produrre sul sistema educativo una diversa ripartizione delle competenze tra lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali (Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3).

In questa fase di faticoso avvicinamento al pieno decentramento in materia scolastica non di rado è dovuta intervenire la Corte Costituzionale per ristabilire chiarezza di posizione sulla titolarità delle competenze e sull'esclusività dei ruoli regionali. Importanti in questo senso appaiono in particolare le sentenze n. 13 del 2004 e la n. 200 del 2009, quest'ultima è particolarmente incidente sul sistema in quanto non solo ha ribadito l'esclusiva competenza delle regioni in materia di programmazione del dimensionamento della rete scolastica pubblica ma ne ha pure definito con chiarezza i contorni.

È in questa logica che la Corte Costituzionale, con propria Sentenza n. 92 del 21 marzo 2011, ha accolto il ricorso per conflitto di attribuzioni tra Enti nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri promosso dalle Regioni Toscana e Piemonte, tendente ad ottenere la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 2, commi 4 e 6, del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 - *Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (09G0099) (GU n. 162 del 15-7-2009)* - , per contrasto con gli articoli 117 e 118 della Costituzione e con i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.

Il D.P.R. 89/09 al comma 6 dell'art. 2 stabilisce che le sezioni di scuola dell'infanzia con un numero di iscritti inferiori a quello previsto in via ordinaria, situati in comuni montani, piccole isole e in piccoli comuni privi di strutture educative per la prima infanzia, possano accogliere "piccoli gruppi" di bambini di età compresa tra i due e i tre anni, la cui "consistenza" è determinata nell'annuale decreto interministeriale sulla formazione dell'organico.

La circolare ministeriale n. 101 del 30 dicembre 2010 (iscrizioni alle scuole per l'anno scolastico 2011/2012) all'art. 1 ha previsto che "Nelle scuole dell'infanzia dei territori montani, delle piccole isole e dei piccoli comuni privi di servizi educativi per la primissima infanzia e con sezioni con numero di iscritti inferiore a quello previsto, è consentita, in via straordinaria, anche l'iscrizione di bambini di età compresa tra i due e i tre anni, per un massimo di tre unità per sezione. L'inserimento di tali bambini avviene sulla base di progetti attivati d'intesa e in collaborazione tra le istituzioni scolastiche e i comuni interessati e non può dar luogo alla costituzione di nuove sezioni".

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USR per il Veneto) con nota del 05/07/2011 Prot. n. 9655/D20a ha dal canto suo posto all'attenzione dell'Amministrazione le problematiche connesse a tale possibilità di inserimento affermando che risultava auspicabile "...l'accoglienza di bambini in età 2-3 anni nelle normali sezioni delle scuole dell'infanzia, statali e paritarie, site *in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni, appartenenti a comunità privi di strutture educative per la prima infanzia,..*", vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 92 del 21 marzo 2011.

Nella nota su menzionata l'USR per il Veneto registrava "una serie di quesiti e di comunicazioni preoccupate da parte della scuole statali e paritarie che trovandosi nelle condizioni previste di cui alla cassata norma, dovrebbero rifiutare le iscrizioni degli alunni, peraltro già accolte al momento dell'emanazione della sentenza...".

Considerato che, come anche annunciato nella nota dell'USR per il Veneto, la presenza di questi bambini in età 2-3 anni non costituirebbe un aggravio di spesa in quanto accolti in sezioni comunque già costituite si ritiene opportuno approvare un atto con cui si riconsidera e si regola l'accoglienza nelle sezioni ordinarie della scuola dell'infanzia di bambini in età 2-3 anni, alle medesime condizioni già previste dall'annullato passo di cui all'art. 2, comma 6, del D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- VISTO l'art. 138 del D. L. 112/98;
- VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009 che ha ribadito la primaria competenza delle regioni in materia di programmazione del dimensionamento della rete scolastica pubblica;
- VISTO l'art 2, comma 6, del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89;
- VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale

ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

- VISTA la Circolare Ministeriale n. 101 del 30 dicembre 2010;
- VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 92 del 21 marzo 2011 che ha definito in capo alla Regione la competenza esclusiva in merito all'istituzione di nuove scuole dell'infanzia e di nuove sezioni dell'infanzia nonché la composizione di queste ultime nei termini dell'art. 2, commi 4 e 6, del D.P.R. n. 89/2009 e per effetto ha annullato l'art. 2, commi 4 e 6 del citato D.P.R.;
- VISTA la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del 05 luglio 2011 Prot. n. 9655/D20a;
- VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”;

DELIBERA

1. di consentire l'accoglienza nelle sezioni ordinarie della scuola dell'infanzia dei bambini in età 2-3 anni, alle medesime condizioni già previste dalle annullate disposizioni di cui all'art. 2, comma 6, del D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89 e all'art. 1 della circolare ministeriale n. 101, del 30 dicembre 2010 (iscrizioni alle scuole per l'anno scolastico 2011/2012);
2. la Direzione regionale Istruzione è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
3. di dare mandato al Dirigente della sopracitata Direzione a procedere ad ogni rettifica che si rendesse necessaria;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di notificare il presente atto ai Presidenti delle Amministrazioni provinciali, ai Sindaci del Veneto, ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche, all'USRV, all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) sezione veneta, all'Unione delle Province d'Italia (UPI) sezione veneta, all'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCCEM);
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia